



*Provincia di Cagliari - Provincia de Casteddu*

Ecologia

Determinazione del Dirigente

2084  
61

02-04-2013

SERVIZIO FINANZIARIO	SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI
Visto del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell' art. 151, comma 4 del Dlgs n°267/2000 Cagliari, <u>2-4-2013</u> Il Dirigente Dott. Maria Ester Piras	La presente determinazione è pubblicata col n. <u>S33</u> all'Albo Pretorio della Provincia dalla data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi Cagliari, <u>05.04.2013</u> Il Dirigente Dott. Paolo Maggio

N. Determinazione 41

Del: 29/03/2013

Oggetto: Modifica sostanziale Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) Determinazione Dirigenziale n. 80 del 27.03.2009 - D.Lgs. n. 152/06 - L.R. 11.05.2006 n. 4  
GESTORE: Società Calcidrata S.p.A.  
RAPPRESENTANTE LEGALE: Guido Mulas  
REFERENTE IPPC: Guido Mulas  
SEDE LEGALE: Via Valsugana n. 6 - Cagliari  
IMPIANTO: Impianto di produzione di Ossido di Calcio  
UBICAZIONE STABILIMENTO: Via Funtana Carcina Snc - Loc. Coa Margine - Comune di Samatzai (CA)  
CATEGORIA DI ATTIVITA': 3.1 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/06

MA  SV      Codice di Peg: 4401

IL DIRIGENTE

Su proposta della competente Unità Organizzativa Gestione Rifiuti e Infrastrutture Ambientali

VISTO il Decreto Legislativo n.152/2006 e s.m.i. recante "norme in materia ambientale";  
l'art. 22, comma 4 della L.R. 11.05.2006, n. 4 che individua la Provincia quale Autorità competente al rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA);  
le Linee guida regionali in materia di A.I.A., di cui alla delibera della Giunta regionale 11.10.2006 n. 43/15, nonché il documento Guida alla compilazione della domanda di AIA e relativa modulistica di cui alla determinazione d.s./d.a. n. 1763/II del 16.11.2006;

VISTA la domanda di A.I.A. presentata dalla Società Calcidrata S.p.A. in data 16/06/2011, Prot. n. 69131ISEPC del 16/06/2011, relativa alla Modifica dell'Autonizzazione integrata ambientale



rilasciata con Determinazione dirigenziale n. 80/2009, consistente in:

- messa in riserva ed utilizzazione come combustibile di oli minerali usati ed altri carburanti;
- incremento del quantitativo annuo di rifiuti speciali non pericolosi impiegati in operazioni di recupero;
- utilizzazione del combustibile alternativo denominato "concentrato denso bituminoso" tal quale o in emulsione acquosa con contenuto di zolfo inferiore o uguale al 2% v/v;

- VISTA** la nota prot. n. 93951USECPC del 05/09/2011 concernente comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, con contestuale invito alla trasmissione della documentazione ai soggetti competenti;
- PRESO ATTO** che la Società ha provveduto in data 09/09/2011 alla pubblicazione sul quotidiano La Nuova Sardegna dell'avviso pubblico per la consultazione e la formulazione di osservazioni alla suddetta domanda di A.I.A., così come stabilito al punto 12.2 delle Linee guida regionali in materia di AIA;
- PRESO ATTO** che a seguito della convocazione della Conferenza di servizi, indetta con nota prot. n. 105681USECPC del 04/10/2011, la Società Calcidrata ha presentato le seguenti istanze:
- sospensione della conferenza di servizi;
  - riformulazione della proposta progettuale originariamente avanzata;
  - richiesta di procedura disgiunta di Valutazione d'impatto ambientale ed Autorizzazione integrata ambientale.
- ACQUISITE**
- la Deliberazione della G.R. n. 48/36 del 11/12/2012 con la quale si è concluso positivamente il giudizio di compatibilità ambientale relativamente all'intervento in oggetto, a condizione che siano rispettate e recepite nel progetto da sottoporre ad Autorizzazione integrata ambientale le prescrizioni in essa richiamate;
  - la progettazione conforme alla D.G.R. n. 48/36 del 11/12/2012, trasmessa dalla Società Calcidrata con nota prot. n. 45661SEPC del 14/01/2013, a seguito di specifica richiesta di questo Servizio gestione Rifiuti con nota prot. n.122649USECPC del 27/12/2012;
- CONSIDERATO** che in data 20/02/2013 si è tenuta apposita Conferenza dei Servizi, convocata con nota prot. n. 6684/USECPC del 18/01/2013, a cui sono stati convocati ed hanno partecipato o hanno inviato il relativo parere di competenza gli Enti e gli uffici di questa Amministrazione competenti per materia, di seguito riportati, come da verbale agli atti di questa Amministrazione:
- Comune di Samatzai;
  - ASL 8 - Dipartimento di prevenzione;
  - ARPAS
  - Assessorato Regionale Difesa Ambiente - Servizio coordinamento IPPC
  - Assessorato Regionale Difesa Ambiente - Servizio Tutela dell'Atmosfera e del Territorio
  - Assessorato Enti Locali - Servizio tutela Paesaggistica per le Province di Cagliari e Carbonia - Iglesias
  - Provincia di Cagliari: Ufficio Gestione Rifiuti, Ufficio Energia ed Inquinamento atmosferico, Ufficio VIA ed Inquinamento acustico;
- VISTI** i pareri favorevoli con prescrizioni degli Enti convocati e degli uffici di questa Amministrazione e che, pertanto, le relative prescrizioni sono contenute nel quadro prescrittivo allegato alla presente determinazione;
- ACQUISITA** la richiesta della Società Calcidrata S.p.A. per la rateizzazione degli oneri istruttori, determinati ai sensi del Decreto Ministeriale 24 aprile 2008, a far data dalla notifica del presente provvedimento;
- VALUTATA** la relazione conclusiva del 25/03/2013 redatta dall'Ufficio competente nella quale il Responsabile del procedimento propone l'adozione del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale al fine di garantire l'esercizio dell'impianto di cui all'oggetto, in conformità ai dati progettuali presentati dalla Società Calcidrata S.p.A. ed alle prescrizioni dettate dagli Enti intervenuti nel procedimento in esame.

#### DETERMINA

- di approvare il Progetto presentato dalla Società Calcidrata S.p.A. in conformità alla Deliberazione della G.R. n. 48/36 del 11/12/2012, inerente la Modifica sostanziale dell'impianto industriale esistente di produzione di



ossido di calcio, sito in Loc. Coa Margine nel Comune di Samatzai e composta dai seguenti elaborati:

- ANALISI ambientale ed allegati (emissioni, iscrizione ceneri, scheda olio esausto) - Rev. 04 Gennaio 2013;
- Schede AIA (n. 1, n. 2, n. 3, n. 4 e n. 5) - Gennaio 2013;
- Tav. 7 Planimetria generale dello stabilimento con indicazione aree di interesse - Gennaio 2013;
- Tav. 12 Piante e sezioni dei serbatoi per lo stoccaggio di combustibile - Marzo 2013

- di procedere alla Modifica sostanziale delle caratteristiche dell'attività originariamente autorizzata con Provvedimento dirigenziale n. 80 del 27/03/2009 concernente l'esercizio dell'impianto di produzione di Ossido di Calcio, consentendo l'espletamento delle seguenti ed ulteriori attività, in conformità alla progettazione approvata:

1) Codice IPPC 5.1: recupero rifiuti pericolosi con capacità di oltre 10 t/g (allegato VIII alla Parte seconda del D.Lgs. 152/06);

- messa in riserva di rifiuti pericolosi (R13 all. C. del D.Lgs. 152/06);
- utilizzazione di rifiuti pericolosi come combustibile (R1 all.C al D.Lgs. 152/06);
- CER: 130205\*; 130208\*; 130506\*; 190207\*; 190810\*; 130701\*; 130703\*;
- quantità annuale: 6.000 t/anno;
- quantità istantanea: 60 mc;

Le modalità di esercizio delle suddette operazioni dovranno essere conformi alle prescrizioni tecnico - gestionali individuate nel pertinente Quadro prescrittivo integrativo allegato al presente provvedimento per costituire parte integrante e sostanziale;

Devono ritenersi prive d'efficacia le prescrizioni tecniche adottate col provvedimento originario (Det. n. 80/2009) che dovessero risultare incompatibili con quelle individuate dal Quadro prescrittivo integrativo allegato al presente provvedimento;

2) Incremento quantitativo annuo di rifiuti speciali non pericolosi, impiegati in operazioni di recupero (R13/R5) preesistenti espletate ai sensi degli artt. 214 - 216 del D.lgs 152/06 s.m.i.:

- codice attività D.M. 05/02/1998: 13.1- allegato 1, suballegato 1;
- codice CER: 10.01.02 - ceneri leggere di carbone;
- provenienza: centrali termoelettriche;
- quantità annuale: 18.000 t/anno;
- quantità istantanea: 80 mc;

Le modalità di esercizio delle suddette operazioni dovranno essere conformi alle prescrizioni tecnico - gestionali individuate dal D.M. 05/02/98;

3) Utilizzazione nell'esistente forno di calcinazione del combustibile alternativo concentrato denso bituminoso, tal quale o in emulsione acquosa con contenuto di zolfo inferiore o uguale al 2 % v/v, in ragione di un quantitativo annuale pari a 6.000 t/anno. Le caratteristiche merceologiche e le modalità di utilizzo dei combustibili impiegati nel complesso IPPC dovranno essere conformi alla disciplina prevista alla Parte V, Allegato X del D.Lgs. 152/06 s.m.i.

- l'efficacia del presente provvedimento è vincolata:

a) alla prestazione della garanzia finanziaria determinata ai sensi della Delibera della Giunta Regionale n. 39/23 del 15/07/2008;

b) al versamento degli oneri di istruttoria, determinati ai sensi del Decreto Ministeriale 24 aprile 2008, di importo pari a € 17.000,00, da effettuarsi in n. 4 rate mensili (n. 3 di importo pari a € 4.000,00 e n. 1 di importo pari a € 5.000,00) a far data dalla notifica del presente provvedimento;

c) al versamento dei diritti d'iscrizione previsti dal DM 350/98 adeguati in ragione dell'incremento della quantità dei rifiuti non pericolosi individuati ai sensi degli artt. 214 - 216 del D.Lgs. 152/06;

- il gestore, prima di dare attuazione a quanto disposto nell'autorizzazione integrata ambientale, è tenuto a trasmettere a questa amministrazione provinciale, entro trenta giorni dalla data di emanazione del presente provvedimento, la comunicazione di cui all'art. 29-decies comma 1 del D.lgs. 152/2006.

A far data dalla comunicazione di cui sopra, il gestore invia a questa Provincia ed al Comune di Samatzai i dati ambientali relativi agli autocontrolli secondo la tempistica indicata nel Piano di monitoraggio e controllo.

Il gestore è tenuto a trasmettere a questa Provincia ed al Ministero dell'Ambiente, tramite l'ISPRA, entro il 30 aprile di ogni anno, i dati ambientali relativi al controllo delle emissioni richiesti nel presente provvedimento e riferiti all'anno precedente, così come disposto dall'art. 29-undecies del D.lgs 152/2006. e dall'art. 5 del regolamento CEE 166/2006.

- il Responsabile tecnico dell'impianto per le specifiche attività di gestione rifiuti è l'Ing. Marco Manca.

- sono allegati al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale, gli elaborati di seguito indicati:



- a) Progetto dell'impianto, conforme alla deliberazione della G.R. n. 48/36 del 11/12/2012;
- b) Quadro prescrittivo integrativo;
- c) Tariffa IPPC.

- avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso al TAR Sardegna nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o al Capo dello stato entro 120 giorni.

- di dare atto che il provvedimento è emesso in bollo, ai sensi del D.P.R. 26/10/1972 N. 642.
- di dare atto che la presente Determinazione non presenta aspetti contabili.

Il Tecnico incaricato  
Istuttore Direttivo Fabio Balistrino

Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Maria Antonietta Badas

Di dare atto che del presente provvedimento è stato informato l'Assessore di riferimento

Di disporre la registrazione della presente Determinazione nel Registro delle Determinazioni di Settore

Di disporre la pubblicazione della presente Determinazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 45 del vigente regolamento di contabilità

F.to Elettronicamente dal Dirigente  
Ing. Alessandro Sanna

L'impiegato  
Maria Antonietta Badas



Note:



PROVINCIA DI CAGLIARI-PROVINCIA DE CASTEDDU  
Assessorato alle Politiche Energetiche, Ambientali ed Economia Verde  
Settore Ecologia e Polizia Provinciale  
Unita' Gest. Rifiuti e Infr. Ambientali

# MODIFICA SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

(D.Lgs. 03.04.2006, n. 152)

SOC. CALCIDRATA S.p.A.  
(SAMATZAI)

Determinazione Dirigenziale n. 41 del 29-03-2013

## QUADRO PRESCRITTIVO INTEGRATIVO

Il Responsabile della Istruttoria

(Istr. Direttivo F. Balestrino)

Il Responsabile Unico del procedimento

(Uniz. Ing. U. A. Badas)





PROVINCIA DI CAGLIARI-PROVINCIA DE CASTEDDU  
Assessorato alle Politiche Energetiche, Ambientali ed Economia Verde  
Settore Ecologia e Polizia Provinciale  
Unita' Gest. Rifiuti e Infr. Ambientali

Le norme cogenti di settore, riferite al complesso IPPC in esame, costituiscono comunque riferimento tecnico per quanto non espressamente previsto e stabilito nel presente Quadro Prescrittivo Integrativo.

### NORMA DI SALVAGUARDIA

- NS.1)** la gestione del complesso IPPC dovrà comunque essere conforme alle **prescrizioni** determinate dalla competente **Giunta Regionale** con **DGR 48/36 del 11.12.2012** adottata nell'ambito della procedura di **Valutazione di Impatto Ambientale** espletata ai sensi degli artt. 19 e segg. Del D.Lgs. 152/06 smi;
- NS.2)** devono essere ritenute prive d'efficacia le prescrizioni tecniche adottate con il provvedimento originario (**Det. Dir. 80/09**), che dovessero risultare **incompatibili** con quelle individuate dal presente Quadro Prescrittivo Integrativo.

### COMBUSTIBILI

- C.1)** nell'ambito del complesso IPPC è consentito l'utilizzo esclusivo dei combustibili individuati ai sensi della **Parte V, Titolo III** del **D.Lgs. 152/06 smi**;
- C.2)** le caratteristiche merceologiche e le modalità di utilizzo dei combustibili impiegati nel complesso IPPC dovranno essere conformi alla disciplina prevista all'**allegato X, Titolo III**, della **parte V** del **D.Lgs. 152/06 smi**;
- C.3)** l'utilizzo del "**concentrato denso bituminoso**" quale combustibile, tal quale o in emulsione acquosa, con contenuto di Zolfo inferiore o uguale a 2% v/v da impiegarsi nell'esistente forno di calcinazione di tipologia a doppio tino a flusso parallelo denominato "**Forno 2**", è consentito in ragione di un **quantitativo annuale** pari a **6000 t./anno**.
- C.4)** ogni partita di **concentrato denso bituminoso** approvvigionata al complesso IPPC dovrà essere oggetto di apposita caratterizzazione chimico-fisica idonea ad accertare il possesso dei requisiti previsti alla prescrizione codificata al punto **C.3)**; i relativi bollettini d'analisi dovranno essere sistematicamente inviati all'ARPAS ed alla Amministrazione Provinciale;

## ACCETTAZIONE E CONFERIMENTO RIFIUTI PRODOTTI DA TERZI

Le operazioni di accettazione e conferimento allo stabilimento, dei rifiuti prodotti da terzi e destinati alle operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R1), dovranno essere condotte conformemente alle seguenti prescrizioni:

### **AC.1)** Caratterizzazione preliminare del rifiuto

- analisi chimica del rifiuto;
- scheda descrittiva del rifiuto;
- generalità del produttore;
- processo produttivo di provenienza;
- caratteristiche chimico-fisiche;
- classificazione del rifiuto e codice CER;
- modalità di conferimento e trasporto;
- acquisizione delle schede di sicurezza delle materie prime e dei prodotti finiti del processo produttivo di provenienza.

### **AC.2)** Procedure di conferimento del rifiuto all'impianto

- acquisizione richiesta di conferimento su modello standardizzato predisposto dal gestore;
- acquisizione scheda descrittiva del rifiuto su modello standard predisposto dal gestore;
- acquisizione analisi completa del rifiuto;

*(per più carichi dello stesso rifiuto conferito dallo stesso produttore, resta valida la documentazione presentata la prima volta; Dovranno essere effettuate verifiche periodiche di rispondenza.)*

### **AC.3)** Modalità di accettazione del rifiuto all'impianto


- programmazione delle modalità di conferimento dei carichi all'impianto;
- pesatura del rifiuto;
- annotazione del peso lordo da parte dell'ufficio accettazione;
- attribuzione del numero progressivo al carico;

### **AC.4)** Accertamento analitico prima dello scarico

- prelievo, con cadenza periodica, di un campione del carico *(o della partita omogenea)* da parte del tecnico responsabile ;
- analisi del campione, con cadenza periodica, da parte di laboratorio chimico;
- operazioni di scarico con verifica del personale addetto ovvero restituzione del carico al mittente qualora le caratteristiche dei rifiuti non risultino accettabili;
- registrazione e archiviazione dei risultati analitici.

### **AC.5)** Congedo automezzo

- sistemazione dell'automezzo sulla pesa;
- annotazione della tara da parte dell'ufficio accettazione;
- congedo dell'automezzo;
- registrazione del carico sul registro di carico e scarico.



**AC.6) Mancata accettazione**

eventuali rifiuti **non conformi** dovranno essere **respinti** con contestuale **comunicazione** agli organi di controllo preposti (Provincia, ARPAS, NOE) della mancata accettazione per non conformità, con indicazione delle difformità riscontrate.

————— RECUPERO RIFIUTI PRODOTTI DA TERZI —————

**UTILIZZAZIONE DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI COME COMBUSTIBILE**

(R13/R1 all. C al D.Lgs. 152/06 smi – codice IPPC 5.1)

**R13/R1.1)** alle operazioni di messa in riserva (R13) e utilizzazione come combustibile nell'esistente forno di calcinazione denominato "**Forno 2**" (R1) dovranno essere conferite unicamente le tipologie di rifiuti pericolosi di seguito individuati in ragione delle quantità istantanee ed annuali ivi indicate:

<b>CER</b> (all. A D.Lgs. 152/06)	<b>operazioni di recupero</b> (all. C D.Lgs. 152/06)	<b>quantità massima istantanea autorizzata alle operazioni R13</b> (Mc.)	<b>quantità max. annuale autorizzata R1</b> (t./a.)
130205*, 130208*, 130506*, 190207*, 190810*, 130701*, 130703*	R13/R1	60,00	6000

L'utilizzazione dei combustibili destinati all'alimentazione del **Forno 2**, siano essi **rifiuti** (oli esausti e altri carburanti), **combustibile alternativo** (concentrato bituminoso) o **combustibile tradizionale** (olio fluido BTZ) è comunque consentita in maniera **alternativa** ovvero in assenza di attività di miscelazione e co-combustione;

**R13/R1.2)** nelle more della piena operatività del sistema di tracciabilità dei rifiuti SISTRI, dovrà essere tenuto il registro di carico e scarico di cui all'art. 190 del D.Lgs. 152/06; il medesimo dovrà essere tenuto, anche mediante utilizzo di strumenti informatici, con le modalità previste dal DM 01.04.1998 n. 148;

**R13/R1.3)** i rifiuti prodotti da **terzi** destinati all'attività di messa in riserva (R13) devono essere stoccati separatamente dai rifiuti prodotti **in proprio** originati dall'espletamento del ciclo di produzione (es. scarti di produzione, prodotti fuori specifica, ecc.) destinati alle operazioni di deposito temporaneo ed allo smaltimento o ad ulteriori operazioni di recupero da effettuarsi presso altri impianti;


**R13/R1.4)** il settore di messa in riserva (R13) deve essere contrassegnato da **etichette**, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti la destinazione d'uso (messa in riserva), la classificazione ed il codice CER dei rifiuti in esso contenuti;

**R13/R1.5)** lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero;

**R13/R1.6)** devono essere adottate tutte le cautele gestionali per impedire la formazione degli odori e la dispersione di polveri e di aerosol;

**R13/R1.7)** la movimentazione dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi;

**R13/R1.8)** le operazioni di stoccaggio dovranno essere conformi alle vigenti discipline antinfortunistiche e antirumore, nonché alle vigenti normative in materia di sicurezza, comprese quelle concernenti le lavorazioni insalubri;



**R13/R1.9)** le operazioni di messa in riserva (R13) dovranno essere condotte esclusivamente nelle aree individuate nelle planimetrie allegata alla progettazione approvata;

**R13/R1.10)** durante le operazioni di messa in riserva (R13) dovrà essere evitata la commistione dei rifiuti tra loro incompatibili in relazione allo stato fisico ed alla loro natura chimica; in particolare deve essere evitato il contatto tra sostanze dare luogo a sviluppo di esalazioni gassose, anche odorigene, ad esplosioni, deflagrazioni o reazioni fortemente esotermiche;

**R13/R1.11)** la durata massima delle operazioni di messa in riserva (R13) non può essere superiore ad **anni tre**;

**R13/R1.12)** serbatoi fissi o mobili utilizzati per lo stoccaggio (R13) dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto in essi contenuto; dovrà essere assicurato che le strutture di supporto dei serbatoi, le tubazioni, le manichette flessibili e le guarnizioni siano resistenti alle sostanze (e alle miscele di sostanze) che devono essere stoccate;

**R13/R1.13)** le manichette e i raccordi delle tubazioni eventualmente utilizzate per il carico e lo scarico dei rifiuti contenuti nei serbatoi devono essere mantenuti in perfetta efficienza al fine di evitare dispersioni nell'ambiente;

**R13/R1.14)** il serbatoio utilizzato per le operazioni di stoccaggio (R13) deve riservare un volume residuo di sicurezza pari al 10% ed essere dotato di dispositivo antitraboccamento o da tubazioni di troppo pieno e/o di indicatori o allarmi di livello;

**R13/R1.15)** i serbatoi devono essere collocati su superficie pavimentata ed impermeabilizzata e dotati di bacino di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso oppure, nel caso che nello stesso bacino di contenimento vi siano più serbatoi, la capacità del bacino deve essere pari ad almeno il 30% del volume totale dei serbatoi, e, comunque, almeno pari al 110% della capacità del serbatoio di maggiore capacità;


**R13/R1.16)** l'impianto dovrà essere dotato di materiale assorbente e neutralizzante di varia natura da utilizzare nelle eventualità di percolamenti o perdite accidentali;

**R13/R1.17)** i serbatoi adibiti allo stoccaggio di rifiuti costituiti da olio usato debbono essere equipaggiati con accessori che permettano la respirazione del serbatoio nelle fasi di movimentazione: sfiato libero munito di filtro a carbone attivo o sistema equivalente per il trattamento delle emissioni di sezione adeguata alle portate di movimentazione previste.

#### OPERAZIONI DI RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI INDIVIDUATI

(R13/R5 all. C al D.Lgs. 152/06 smi – artt. 214/216 D.Lgs. 152/06)

**R13/R5.1)** alle preesistenti operazioni di recupero rifiuti speciali non pericolosi (R13/R5) espletate ai sensi degli artt. 214/216 del D.Lgs. 152/06 smi dovranno essere conferite unicamente le tipologie di rifiuti non pericolosi di seguito individuati in ragione delle quantità istantanee ed annuali ivi indicate:



- <b>codice attività:</b> 13.1 - allegato 1, suballegato 1, D.M. 05.02.'98;
- <b>tipologia:</b> ceneri dalla combustione di carbone e lignite, anche additivati con calcare e da co-combustione con esclusione dei rifiuti urbani ed assimilati tal quali;
- <b>caratteristiche:</b> generalmente composto dall'80% circa di ceneri volanti e dal 20% circa di ceneri pesanti; costituito da silicati complessi di alluminio, calcio e ferro, sostanza carboniosa incombusta (2-10%), PCCD in concentrazione non superiore a 2,5 ppb; PCB, PCT < 25 ppm;
- <b>classificazione:</b> speciale non pericoloso;
- <b>codice C.E.R.:</b> 10.01.02 – ceneri leggere di carbone;
- <b>provenienza:</b> centrali termoelettriche;
- <b>quantità annuale:</b> 18000 t./anno;
- <b>quantità istantanea:</b> 80 Mc (68 t.);
- <b>modalità di messa in riserva (R13):</b> silos metallico di deposito a caricamento pneumatico avente <b>capacità volumetrica</b> di contenimento pari a <b>80,00 Mc</b> . equivalenti a <b>68,00 tonn.</b>

**R13/R5.2)** Le modalità d'esercizio delle suddette operazioni di recupero (R13/R5) rifiuti non pericolosi individuati dovranno essere conformi alle prescrizioni tecniche previste dal **DM 05.02.1998 smi**;

## ARIA

**AR.1)** prima dell'inizio delle operazioni di coincenerimento, il titolare (*con facoltà di affidamento ad idoneo soggetto verificatore abilitato*) verifica che l'impianto soddisfi le condizioni e le prescrizioni alle quali è stato subordinato il rilascio dell'autorizzazione relativa; i costi di tale verifica sono a carico del titolare dell'impianto e l'esito dalla medesima conseguente non comporta in alcun modo una minore responsabilità per il gestore. Le risultanze dell'accertamento stesso sarà fatto pervenire al competente Dipartimento dell'ARPAS e, in caso di esito positivo, trascorsi **quindici giorni**, consente l'avvio delle attività autorizzate.

**AR.2)** l'impianto denominato **Forno 2** in funzionalità di coincenerimento deve essere dotato di un sistema automatico che impedisca l'alimentazione dei rifiuti nei seguenti casi:

- a) all'avviamento, finché non sia raggiunta la temperatura minima di 850 ° C;
- b) qualora la temperatura nella camera di combustione scenda al di sotto degli **850° C** nel caso in cui il rifiuto contenga **meno dell'uno per cento** di sostanze organiche alogenate espresse in cloro; qualora la temperatura nella camera di combustione scenda al di sotto degli **1100°C** quando il rifiuto contenga **oltre l'uno per cento** di sostanze organiche alogenate espresse in cloro;
- c) qualora le misurazioni continue degli inquinanti negli effluenti indichino il superamento di uno qualsiasi dei valori limite di emissione, a causa del cattivo funzionamento o di un guasto dei dispositivi di depurazione dei fumi;

**AR.3)** l'impianto denominato **Forno 2**, in funzionalità di coincenerimento, deve essere equipaggiato e gestito in modo tale che i gas prodotti dal coincenerimento dei rifiuti siano portati, in modo controllato ed omogeneo, anche nelle condizioni più sfavorevoli previste, ad una temperatura di almeno 850 °C per almeno due secondi; Qualora vengano coinceneriti rifiuti pericolosi contenenti oltre l'1 per cento di sostanze organiche alogenate espresse in cloro, la suddetta temperatura deve essere di almeno 1100 °C per almeno due secondi; la misura deve essere effettuata tramite una termocoppia posta nella parete del canale centrale di collegamento fra i due tini;

**AR.4)** all'atto della messa in esercizio dell'impianti con utilizzo quale combustibile degli oli minerali esausti e, successivamente su motivata richiesta del competente Dipartimento dell'ARPAS e/o della Provincia, devono essere controllati nelle più gravose condizioni di funzionamento i seguenti parametri relativi ai gas prodotti:

- a) tempo di permanenza;
- b) temperatura minima;
- c) tenore di ossigeno;


**AR.5)** il gestore del complesso IPPC dovrà dotarsi dei seguenti registri conformi agli schemi esemplificativi indicati nell'allegato VI della parte V del D. Lgs 152/06 relativamente:

- ai controlli discontinui di cui ai punti 2.5 e 2.7 il cui schema è indicato nell'appendice 1
- ai casi di interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento come prescritto nella parte VI della parte V del D. Lgs 152/06 il cui schema esemplificativo è indicato nell'appendice 2;
- al riepilogo degli interventi di manutenzione periodica e straordinaria degli strumenti di misura come individuato nella parte VI della parte V del D. Lgs 152/06 il cui schema esemplificativo è indicato nell'appendice 3;
- all'archiviazione dei dati come individuato nella parte VI della parte V del D. Lgs 152/06 il cui schema esemplificativo è indicato nell'appendice 4;
- alla registrazione della quantità di rifiuti e di combustibile alimentato a ciascun forno o altra apparecchiatura;
- le periodiche operazioni di pulizia dei piazzali.

Semestralmente tutti i risultati delle misurazioni in continuo, devono essere presentati al competente Dipartimento dell'ARPAS ed alla Provincia, in formato elettronico, in modo da consentire la verifica dell'osservanza delle condizioni di funzionamento previste e dei valori limite di emissione stabiliti;

**AR.6)** il gestore del complesso IPPC dovrà conservare le certificazioni analitiche relative ai controlli effettuati e renderle disponibili alle autorità di controllo; qualora risultino valori non conformi ai limiti autorizzativi, il gestore IPPC dovrà darne immediata comunicazione, mediante fax o posta elettronica certificata, al competente Dipartimento dell'ARPAS ed alla Provincia;

**AR.7)** il periodo massimo di tempo durante il quale, a causa di malfunzionamenti, guasti dei dispositivi di depurazione e di misurazione o eventuali arresti tecnicamente inevitabili, le concentrazioni delle sostanze regolamentate presenti nelle emissioni in atmosfera possono superare i valori limite di emissione autorizzati è fissato in **59 (cinquantanove) ore/anno**, come previsto all'art.16 comma 3 del D. Lgs 133/05;



**AR.8)** al verificarsi di un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione il gestore del complesso IPPC deve:

- informare competente Dipartimento dell'ARPAS e la Provincia entro le **otto ore** successive, i quali possono disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile;
- per nessun motivo, in caso di superamento dei valori limite di emissione, l'impianto può continuare a bruciare rifiuti per più di quattro ore consecutive;
- deve accertarsi che la durata cumulativa del funzionamento in tali condizioni in un anno sia inferiore a **sessanta ore**, riferite alla somma di tutti i parametri monitorati dal sistema di monitoraggio emissioni in continuo (SMEC);

**AR.9)** dovrà essere comunicata, con un preavviso di almeno 15 giorni naturali e consecutivi, alla Provincia, al Comune e al competente Dipartimento dell'ARPAS, la **data della messa in esercizio** dell'impianto sia in modalità di coincenerimento sia con l'utilizzo di combustibili alternativi (*concentrato bituminoso*).

Dalla data di messa a regime dell'impianto, la cui durata non deve superare **mesi uno**, entro e non oltre 15 giorni naturali e consecutivi, dovrà essere attivata una campagna di monitoraggio degli inquinanti emessi, ovvero dovranno essere effettuati i controlli analitici (*autocontrolli*) per ciascun punto di emissione convogliata e per le polveri diffuse ai fini della verifica del rispetto dei valori limite;

Detti controlli devono essere concordati con il competente Dipartimento dell'ARPAS; entro i successivi 15 (*quindici*) giorni dalla loro effettuazione, i risultati dovranno essere trasmessi alla Provincia e al suddetto Dipartimento competente per territorio;

**AR.10)** qualora vi siano delle variazioni della data di messa a regime degli impianti, il gestore del complesso IPPC è tenuto a comunicarlo, tempestivamente, a mezzo di lettera raccomandata a.r., alla Provincia, al Comune ed al competente Dipartimento dell'ARPAS, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito il rispetto dei termini di cui trattasi;

**AR.11)** le analisi degli autocontrolli dovranno essere inviate ogni anno nello stesso periodo, in copia conforme all'originale, alla Provincia di Cagliari e al competente Dipartimento dell'ARPAS e dovranno essere corredate da una relazione tecnica sul funzionamento e la sorveglianza dell'impianto firmata da tecnico abilitato; in detta relazione tecnica si dovranno descrivere gli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni diffuse e le operazioni di manutenzione effettuate sugli impianti di abbattimento delle emissioni convogliate, nonché le modalità di prelievo e di analisi e le condizioni di marcia dell'impianto al momento del prelievo/campionamento; la data di effettuazione degli autocontrolli deve essere comunicata ai soggetti di cui sopra, con un preavviso di almeno quindici giorni;

**AR.12)** per l'effettuazione degli autocontrolli di cui sopra, e per la presentazione dei relativi risultati dovranno essere adottate le norme UNICHIM;



AR.13) le emissioni in atmosfera originate dal complesso IPPC dovranno essere conformi ai valori limite individuati nelle tabelle sotto riportate:

Camini	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Sostanza inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>	Normativa di riferimento
E1	Frantumazione primaria	Polveri totali	50 mg /Nm <sup>3</sup> se il flusso di massa è pari o superiore a 0,5 kg/h  150 mg /Nm <sup>3</sup> se il flusso di massa è pari o superiore alla soglia di rilevanza corrispondente a 0,1 kg/h ed è inferiore a 0,5 kg/h	D. Lgs. 152/06 parte quinta Allegato I- parte II- punto 5.
E3	Nastro elevatore mulino ossido di calcio			
E4	Silos ossido di calcio			
E5	Silos ossido di calcio			
E6	Impianto di idratazione			
E7	Impianto di idratazione			
E8	Mulini separazione idratazione			
E8bis	Mulini separazione idratazione			
E9	Silos prodotti intermedi			
E10	Silos idrossido per impianto malta			
E11	Silos prodotti finiti			
E12	Calzoni telescopici elevatori coclee prodotti finiti			
E13	Silos prodotti finiti			
E14	Silos calce impianti malte			
E15	Insaccatrice malte			
E16	Silos impianti malte			
E17	Insaccatrice rotante			
E18	Silos impianti malte			
E19	Silos impianti malte			
E20	Silos impianti malte			
E21	Silos impianti malte			
E22	Silos prodotti intermedi			
E23	Bilance impianto malte			
E24	Bilance impianto malte			
E25	Bilance impianto malte			
E26*	Mescolatore impianto malte	Polveri totali	45 mg/Nm <sup>3</sup> se il flusso di massa è pari o superiore a 0,5 kg/h  135 mg /Nm <sup>3</sup> se il flusso di massa è pari o superiore alla soglia di rilevanza corrispondente a 0,1 kg/h ed è inferiore a 0,5 kg/h	D. Lgs. 152/06 parte quinta Allegato I- parte II- punto 5.
E27	Contenitore additivi	Polveri totali	50 mg /Nm <sup>3</sup> se il flusso di massa è pari o superiore a 0,5 kg/h  150 mg /Nm <sup>3</sup> se il flusso di massa è pari o superiore alla soglia di rilevanza corrispondente a 0,1 kg/h ed è inferiore a 0,5 kg/h	
E28	Contenitore additivi			
E29	Contenitore additivi			
E30	Contenitore additivi			
E31	Contenitore additivi			
E32	Contenitore additivi			
E33	Contenitore additivi			

<b>E34</b>	Forno F2	Le concentrazioni da rispettare sono indicate rispettivamente:	Forno con utilizzo <b>oli minerali esausti</b>	D. Lgs. 133/05 Tabelle dei punti A.1. - A.2. - A.3. -A.4. -A.5. - A.6.
			Forno con utilizzo del combustibile: <b>concentrato denso bituminoso; BTZ</b>	D. Lgs. 133/05 Tabelle dei punti A.1. - A.2. -A.3. -A.4. -A.5.
				D. Lgs. 152/06 parte V Allegato I: parte II- punto 5. ; parte II tabella B; parte II tabella C; BAT 2010 industrie della calce, cemento e ossido di magnesio
				Tabella punto B.1. tabella da utilizzare se dopo le analisi (autocontrolli ) effettuati nel 1° anno, a seguito dell'entrata a regime dell'impianto, i valori limite riscontrati sono inferiori a quelli indicati nelle tabelle A.1., A.2., A.3. , A.4., A.5., A.6.
<b>E34bis</b>	<b>da utilizzare solo in casi di emergenza</b>			
<b>E35</b>	Caldia Pt 0,76 MW	<b>le concentrazioni da rispettare sono indicate nel punto C.1.</b>		
<b>E36</b>	Elevatori e mulini sabbie e malte	Polveri totali	50 mg /Nm <sup>3</sup> se il flusso di massa è pari o superiore a 0,5 kg/h	D. Lgs. 152/06 parte quinta Allegato I- parte II- punto 5.
<b>E37</b>	Insaccatrici malte e silos stoccaggio malte		150 mg /Nm <sup>3</sup> se il flusso di massa è pari o superiore alla soglia di rilevanza corrispondente a 0,1 kg/h ed è inferiore a 0,5 kg/h	
<b>E38</b>	Essiccatore malte Caldaia Pt 2,35 MW alimentato a BTZ	<b>le concentrazioni da rispettare sono indicate nel punto C.1.</b>		
<b>E39</b>	Silos impianto granulatore	Polveri totali	50 mg/Nm <sup>3</sup> se il flusso di massa è pari o superiore a 0,5 kg/h	D. Lgs. 152/06 parte quinta Allegato I- parte II- punto 5.
<b>E42</b>	Silos cemento impianto malte		150 mg /Nm <sup>3</sup> se il flusso di massa è pari o superiore alla soglia di rilevanza corrispondente a 0,1 kg/h ed è inferiore a 0,5 kg/h	
<b>E43</b>	Silos cemento impianto malte			
<b>E44*</b>	Bilancia mescolatore, elevatore impianto malte	Polveri totali	45 mg/Nm <sup>3</sup> se il flusso di massa è pari o superiore a 0,5 kg/h  135 mg /Nm <sup>3</sup> se il flusso di massa è pari o superiore alla soglia di rilevanza corrispondente a 0,1 kg/h ed è inferiore a 0,5 kg/h	D. Lgs. 152/06 parte quinta Allegato I- parte II- punto 5.
<b>E45</b>	Caricatore telescopico impianto malte	Polveri totali	50 mg/Nm <sup>3</sup> se il flusso di massa è pari o superiore a 0,5 kg/h  150 mg /Nm <sup>3</sup> se il flusso di massa è pari o superiore alla soglia di rilevanza corrispondente a 0,1 kg/h ed è inferiore a 0,5 kg/h	D. Lgs. 152/06 parte quinta Allegato I- parte II- punto 5.
<b>E46</b>	Nuovo essiccatore impianto malte alimentato a BTZ	<b>le concentrazioni da rispettare sono indicate nel punto C.1.</b>		

\* I valori limite per i punti di emissione E26 e E44 sono stati ridotti del 10% ai sensi di quanto disposto dall'allegato 1- suballegato 2 del D.M. 5 febbraio 1998.

**Forno di Calcinazione punti di emissione E34**

**A. valori limite di emissioni in atmosfera – coincenerimento olio esausto**

**A.1. Valori limite di emissione medi giornalieri**

<i>Inquinante</i>	<i>Concentrazione mg/Nm<sup>3</sup></i>	<i>Tenore di ossigeno nei fumi</i>	<i>Normativa di riferimento</i>
Polveri totali	10	3%	D. Lgs 133/2005 Allegato 1 paragrafo A punto 1.
Sostanze organiche sotto forma di gas e vapori, espresse come carbonio organico totale (TOC)	10		
Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapore, espressi come acido cloridrico (HCl)	10		
Composti inorganici del fluoro sotto forma di gas o vapore, espressi come acido fluoridrico (HF)	1		
Ossidi di zolfo espressi come biossido di zolfo, SO <sub>2</sub>	50		
Ossidi di azoto espressi come biossido di azoto, NO <sub>2</sub>	200		

**A.2. Valori limite di emissione medi su 30 minuti**

<i>Inquinante</i>	<i>Concentrazione mg/Nm<sup>3</sup> 100% (A)</i>	<i>Concentrazione mg/Nm<sup>3</sup> 97% (B)</i>	<i>Tenore di ossigeno nei fumi</i>	<i>Normativa di riferimento</i>
Polveri totali	30	10	3%	D. Lgs 133/2005 Allegato 1 paragrafo A punto 2.
Sostanze organiche sotto forma di gas e vapori, espresse come carbonio organico totale (TOC)	20	10		
Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapore, espressi come acido fluoridrico ( HCl )mg/m <sup>3</sup>	60	10		
Composti inorganici del fluoro sotto forma di gas o vapore, espressi come acido fluoridrico ( HF )	4	2		
Ossidi di zolfo espressi come biossido di zolfo SO <sub>2</sub>	200	50		
Ossidi di azoto espressi come biossido di azoto ( NO <sub>2</sub> )	400	200		

**A.3. Metalli - Valori limite di emissione medi ottenuti con periodo di campionamento di 1 ora**

*I suddetti valori medi comprendono anche le emissioni sotto forma di polveri, gas e vapori dei metalli presenti nei relativi composti.*

<b>Inquinanti</b>	<b>Valori limite di emissione mg/Nm<sup>3</sup></b>	<b>Tenore di ossigeno nei fumi</b>	<b>Normativa di riferimento</b>
a) Cadmio e i suoi composti, espressi come cadmio (Cd)	0,05 in totale	3%	D.Lgs 133/2005 Allegato 1 paragrafo A punto 3.
b) Tallio e i suoi composti, espressi come tallio (Tl)			
c) Mercurio e i suoi composti, espressi come mercurio (Hg)	0,05		
d) Antimonio e suoi composti, espressi come antimonio (Sb)	0,05 in totale		
e) Arsenico e suoi composti, espressi come arsenico (As)			
f) Piombo e suoi composti, espressi come piombo (Pb)			
g) Cromo e suoi composti, espressi come cromo (Cr)			
h) Cobalto e suoi composti, espressi come cobalto (Co)			
i) Rame e suoi composti, espressi come rame (Cu)			
l) Manganese e suoi composti, espressi come manganese (Mn)			
m) Nichel e suoi composti, espressi come nichel (Ni)			
n) Vanadio e suoi composti, espressi come vanadio (V)			

**A.4. Diossine e Furani (PCDD + PCDF) 0,1 ng/Nm<sup>3</sup> tenore di ossigeno nei fumi 3% normativa di riferimento D. Lgs 133 2005 Allegato 1 paragrafo A punto 4.**

*I valori limite di emissione si riferiscono alla concentrazione totale di diossine e furani, calcolata come concentrazione «tossica equivalente». Per la determinazione della concentrazione «tossica equivalente», le concentrazioni di massa delle seguenti policloro-dibenzo-p-diossine e policloro-dibenzofurani misurate nell'effluente gassoso devono essere moltiplicate per i fattori di equivalenza tossica (FTE) di seguito riportati, prima di eseguire la somma.*

	FTE
2, 3, 7, 8 Tetraclorodibenzodiossina (TCDD)	1
1, 2, 3, 7, 8 - Pentaclorodibenzodiossina (PeCDD)	0,5
1, 2, 3, 4, 7, 8 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1, 2, 3, 7, 8, 9 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1, 2, 3, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 - Eptaclorodibenzodiossina (HpCDD)	0,01
- Octaclorodibenzodiossina (OCDD)	0,001
2, 3, 7, 8 - Tetraclorodibenzofurano (TCDF)	0,1
2, 3, 4, 7, 8 - Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)	0,5
1, 2, 3, 7, 8 - Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)	0,05
1, 2, 3, 4, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
1, 2, 3, 7, 8, 9 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
1, 2, 3, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
2, 3, 4, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 - Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)	0,01
1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 - Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)	0,01
- Octaclorodibenzofurano (OCDF)	0,001

*I Valori limite di emissione medi delle Diossine e Furani sono ottenuti con periodo di campionamento di 8 ore*

**A.5. Idrocarburi policiclici aromatici ( IPA ) 0,01 mg/Nm<sup>3</sup>**

tenore di ossigeno nei fumi 3% normativa di riferimento D. Lgs 133/2005 Allegato 1 paragrafo A punto 4.

Gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) sono determinati come somma di:

- Benz[a]antracene
- Dibenz[a,h]antracene
- Benzo[b]fluorantene
- Benzo[j] fluorantene
- Benzo[k]fluorantene
- Benzo[a]pirene
- Dibenzo[a,e]pirene
- Dibenzo[a,h]pirene
- Dibenzo[a,i]pirene
- Dibenzo[a,l]pirene
- Indeno [1,2,3 -cd] pirene

I Valori limite di emissione medi degli Idrocarburi policiclici aromatici sono ottenuti con periodo di campionamento di 8 ore.

**A.6. Valore limite di emissione per l'Ossido di Carbonio (CO): 500 mg/Nm<sup>3</sup> LEA BAT MAGGIO 2010**

**B Valori limite di emissioni in atmosfera – BTZ e concentrato bituminoso E34 (Forno F2)**

**B.1. Valori limite di emissione \***

Inquinante	Valori limite di emissione giornaliera mg/Nm <sup>3</sup>			Normativa di riferimento	% Tenore di ossigeno
Polveri totali	50 mg/Nm <sup>3</sup> se il flusso di massa è pari o superiore a 0,5 kg/h  150 mg /Nm <sup>3</sup> se il flusso di massa è pari o superiore alla soglia di rilevanza corrispondente a 0,1 kg/h ed è inferiore a 0,5 kg/h			D. Lgs. 152/06 parte quinta Allegato I- parte II- punto 5.	
Sostanze inorganiche sotto forma di polvere	Classe	Soglia di rilevanza (flusso di massa) g/h	Valore di emissione (espresso come concentrazione) media oraria mg/Nm <sup>3</sup>	D. Lgs 152/06 Allegato I parte II tabella B	D. Lgs 152/06 Allegato I parte III punto 2 17%
	Classe I	1	0,2		
	Classe II	5	1		
	Classe III	25	5		
Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapore esclusi clorocianuro e fosgene, espressi come acido cloridrico	Classe III	300	30	D. Lgs 152/06 Allegato I parte II tabella C	
Ossidi di zolfo	Classe V	5000	500		
Ossidi di azoto	Classe V	5000	500		
CO	500 mg/Nm <sup>3</sup>			BAT 2010 industrie della calce, cemento e ossido di magnesio	

\* tabella da utilizzare se dopo le analisi (autocontrolli) effettuati nel 1° anno, a seguito dell'entrata a regime dell'impianto, i valori limite riscontrati sono di gran lunga inferiori a quelli indicati A.1., A.2., A.3., A.4., A.5., A.6.

### C. Valori limite di emissioni in atmosfera

**forno E35** combustibile BTZ S<1% potenza termica MW 0,76;

**forno E38** combustibile BTZ S<1% potenza termica MW 2,35;

**forno E34** combustibile BTZ S<1% potenza termica MW 0,893

#### C.1. Valori limite di emissione medie orarie

Inquinante	Valori limite di emissione mg/Nm <sup>3</sup>	Tenore di ossigeno % O <sub>2</sub>
Polveri*	100	3
CO	50	
Ossidi di azoto	500	
Ossidi di zolfo	1200	

\*se il valore limite di emissione è rispettato senza l'impiego di un impianto di abbattimento non è necessario applicare la parte II dell'allegato I alla parte V del D. Lgs 152/06

### D. Emissioni da polveri diffuse


#### D.1. Valori limite

Inquinante	Valore limite
Polveri diffuse	10 mg /Nm <sup>3</sup>

**AR.14)** la corretta installazione ed il funzionamento dei dispositivi automatici di misurazione delle emissioni gassose sono sottoposti a controllo da parte del competente dipartimento dell'ARPAS; la taratura di detti dispositivi deve essere verificata, con metodo parallelo di riferimento, con cadenza almeno triennale; dovrà essere previsto un adeguato piano di manutenzione, una verifica dei componenti esistenti ed adottate le tecniche idonee a ridurre le emissioni fuggitive dai componenti impiantistici (*tenuta di valvole pompe e compressori ecc.*);

**AR.15)** a seguito dell'entrata a regime del sistema di misurazione in continuo, **Forno F2** punto emissivo **E34**, devono essere misurate e registrate **in continuo** nell'effluente gassoso sia in modalità di coincenerimento, sia con l'utilizzo del concentrato bituminoso e con BTZ:

- le concentrazioni di CO, NOX, SO<sub>2</sub>, polveri totali, TOC, HCl e HF. Qualora il gestore dimostri che le emissioni di HCl e HF non possono in nessun caso essere superiori ai valori limite di emissione stabiliti, in sostituzione delle pertinenti misurazioni in continuo può essere autorizzata l'effettuazione di misurazioni periodiche per i suddetti inquinanti fermo restando che se le analisi dovessero dimostrare la necessità del controllo in continuo, il gestore dovrà installare nel più breve tempo possibile la strumentazione;
- durante il periodo della messa a punto del sistema di analisi in continuo i parametri-dovranno essere misurati ogni quindici giorni, con metodi UNICHIM, discontinui;
- devono essere misurati e registrati in continuo il tenore volumetrico di ossigeno, la temperatura, la pressione, il tenore di vapore acqueo e la portata volumetrica nell'effluente gassoso. La misurazione in continuo del tenore di vapore acqueo non è richiesta se l'effluente gassoso campionato viene essiccato prima dell'analisi;
- deve essere misurata e registrata in continuo la **temperatura** dei gas nel **canale di collegamento dei due tini**; tale temperatura non deve essere inferiore ai 850°C;



**AR.16)** devono essere inoltre misurate, nei **primi dodici mesi di funzionamento** dell'impianto, le sostanze di cui alle tabelle punti A.1., A.2. A.3, A.4 e A.5.; se i valori limite di emissione, nel caso di utilizzo del concentrato bituminoso o BTZ, sono al di sotto di quelli individuati nelle suindicate tabelle dal **2° anno** devono essere misurati, con cadenza **quadrimestrale**, gli inquinanti indicati nella **tabella B.1.**; gli autocontrolli degli inquinanti della **tabella C.1.** devono essere eseguiti **annualmente**;

**AR.17)** i risultati delle misurazioni effettuate per verificare l'osservanza dei valori limite di emissione, sono **normalizzati** alle condizioni descritte nell'Allegato 1, paragrafo B. del D. Lgs. 133/2005;

**AR.18)** l'attivazione del punto emissivo **E34bis** deve essere annotata nel pertinente registro di cui alla prescrizione **AR.5)** nonché comunicata tempestivamente al competente dipartimento dell'ARPAS ed alla Provincia;

**AR.19)** la re-immissione nell'ambiente di lavoro dell'aria filtrata proveniente da impianti e/o fasi di lavorazione, è subordinata alla verifica di rispondenza alle norme di igiene e sicurezza del lavoro delle macchine utilizzate nonché delle strutture realizzate, eseguite dal Servizio SPRESAL della ASL territorialmente competente;

**AR.20)** deve essere assicurata la misurazione e registrazione della quantità di rifiuti e di combustibile alimentato al fomo;

**AR.21)** nel caso in cui il gestore del complesso IPPC utilizzi un dispositivo mobile di un altro gestore in modo non occasionale, tale attività deve essere ricompresa in quelle del gestore del complesso che pertanto, deve darne comunicazione alla Provincia e al competente dipartimento dell'ARPAS 60 (*sessanta*) giorni prima del suo utilizzo; La Provincia, aggiornerà le prescrizioni, integrandole, a cui il gestore del complesso IPPC dovrà uniformarsi prima dell'inizio dell'attività del dispositivo mobile;

**AR.22)** per tutti i punti di emissione e i gruppi elettrogeni di soccorso alimentati a gasolio, la bocca del camino se situata a distanza inferiore ai 10 metri da locali abitati, deve risultare più alta di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo. Per distanza compresa tra i 10 metri e i 50 metri da aperture di locali abitati deve risultare a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta o comunque attenersi al vigente Regolamento Edilizio Comunale / salvo deroghe particolari, considerate nei regolamenti comunali di igiene, che i comuni potranno concedere ad istanza degli interessati;

**AR.23)** dovrà essere apposta su ogni camino presente nello stabilimento apposita targhetta inamovibile, riportante la sigla identificativa del camino stesso;



A handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.

**AR.24)** per l'effettuazione dei campionamenti analitici delle emissioni convogliate il gestore del complesso IPPC dovrà prevedere per tutti i camini, fori di prelievo secondo i criteri previsti dai manuali UNICHIM. Il foro di prelievo deve trovarsi possibilmente in tratti verticali 8 diametri a valle ed almeno 3 diametri a monte di qualsiasi ostacolo. Per l'accesso al camino degli addetti al controllo è necessaria l'installazione di un dispositivo stabile di accesso ai punti di prelievo (*scale, pensiline, ecc.*) a norma di legge o, in alternativa di un dispositivo mobile di immediato utilizzo sempre a norma di legge. Le zone di accesso ai camini dovranno essere tenute sgombre;

**AR.25)** tutti gli impianti e macchinari/apparecchiature presenti nello stabilimento devono essere sottoposti a manutenzione periodica secondo le modalità e le tempistiche riportate nelle schede tecniche di manutenzione del costruttore;

**AR.26)** devono essere evitate emissioni diffuse e fuggitive, sia attraverso il mantenimento in condizioni di perfetta efficienza dei sistemi di captazione delle emissioni, sia attraverso il mantenimento strutturale degli edifici che non devono permettere vie di fuga delle emissioni stesse. Le emissioni fuggitive che possono generarsi durante l'esercizio degli impianti, ossia le emissioni risultanti da una perdita graduale di tenuta di un componente delle apparecchiature designate a contenere un fluido (*gassoso o liquido*), devono essere limitate il più possibile;

**AR.27)** al fine di ridurre il trasporto eolico di sostanze (*emissioni diffuse*), si deve procedere a:

- nebulizzazione di acqua di strade e piazzali dove è più frequente la presenza di particolato;
- utilizzazione di mezzi coperti per il trasporto interno ed esterno delle materie prime;
- pavimentazione, lavaggio e pulizia delle strade con idonee macchine soprattutto in condizioni di clima secco;
- stoccaggio al coperto con sistemi di movimentazione automatici;
- regolamento mezzi di trasporto finalizzato a limitare la velocità degli stessi.

**AR.28)** il dosaggio degli additivi deve sempre avvenire mediante un sistema automatico;

**AR.29)** per l'esercizio dei Gruppi Elettrogeni di soccorso, alimentati a gasolio, il gestore del complesso IPPC, oltre alla prescrizione **AR.20)** di cui sopra, deve rispettare quanto segue:

- il G.E. situato all'interno di locale chiuso deve essere dotato di scarico gas all'esterno;
- compilare ogni qualvolta si utilizzi il G.E., la scheda 1 – G.E. e tenerla a disposizione dagli organi di controllo:

**Scheda 1 – G. E.**

Anno:								
G.E. sigla	Emissione n. camino	Combustibil e utilizzato	Quantità annua del combustibile utilizzato	Potenza termica	Potenza elettrica	Data funzionamento	Ore di funzionamento	Firma Responsabile

**AR.30)** il gestore è tenuto a comunicare, tempestivamente, alla Provincia il cambio di combustibile nel **Forno 2**.

## ULTERIORI PRESCRIZIONI

**UP.1)** il gestore del complesso IPPC è tenuto a comunicare alla Provincia e al Dipartimento dell'ARPAS territorialmente competente, eventuali variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto ovvero modifiche progettate dell'impianto stesso;

**UP.2)** ogni variazione del nominativo del Direttore Tecnico responsabile del complesso IPPC ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Regione, alla Provincia, al Comune ed al Dipartimento dell'ARPAS territorialmente competente;

**UP.3)** le modalità di gestione dovranno essere modificate e revisionate a seguito di specifica richiesta da parte della Provincia o del Dipartimento dell'ARPAS territorialmente competente;

**UP.4)** il gestore del complesso IPPC deve comunicare tempestivamente alla Regione, alla Provincia, al Comune ed al Dipartimento dell'ARPAS territorialmente competente, eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti;


**UP.5)** il gestore deve fornire tutta l'assistenza necessaria per l'espletamento di qualsiasi verifica tecnica relativa al complesso IPPC, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria.

## CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' E RIPRISTINO AMBIENTALE

**RA.1)** deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività;

**RA.2)** il gestore del complesso IPPC, in caso di chiusura dell'impianto, dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;

**RA.3)** il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto da apposito progetto da approvarsi conformemente alle previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente; le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della competente Autorità; al Dipartimento dell'ARPAS territorialmente competente è demandata l'attività di verifica dell'avvenuto ripristino ambientale.



## PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

**PMC.1)** il gestore è tenuto a rielaborare il Piano di Monitoraggio e Controllo in ragione delle modifiche sostanziale apportate al complesso IPPC, il quale dovrà essere sottoposto alla verifica e conseguente approvazione della Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (ARPAS);

## GESTIONE DELLE EMERGENZE E PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI

**GE.1)** il gestore del complesso IPPC deve mantenere aggiornate ed efficienti tutte le procedure per prevenire gli incidenti (*pericolo di incendio e scoppio, pericoli di rottura di impianti, sversamenti di materiali contaminanti nel suolo e nelle acque superficiali, anomalie sui sistemi di controllo e sicurezza*) e garantire la messa in atto di adeguati rimedi per ridurre le conseguenze degli impatti sull'ambiente;

**GE.2)** il gestore del complesso IPPC deve provvedere a mantenere aggiornato il documento di valutazione dei rischi ed il relativo piano di sicurezza; fissare gli adempimenti connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e degli Enti interessati e mantenere una registrazione continua degli eventi anomali per i quali si attiva il piano di emergenza;

**GE.3)** deve essere predisposto con frequenza annuale, il programma di formazione del personale; l'avvenuta esecuzione degli incontri previsti dal programma devono essere riportati su apposito registro, da conservare in impianto per almeno sei anni.

## PIANO INFORMATIVO

**P.1)** compatibilmente con le esigenze produttive, si raccomanda la determinazione ed attuazione di apposite strategie di comunicazione finalizzate a fornire adeguata informazione alla pubblica opinione relativamente alle attività svolte nel complesso IPPC.

Cagliari li, 28 Marzo 2013


Il Responsabile della Istruttoria

(Istr. Direttivo F. Balestrino)



Il Responsabile del Procedimento

(Funz. Ing. M. A. Badas)





PROVINCIA DI CAGLIARI-PROVINCIA DE CASTEDDU

Assessorato alle Politiche Energetiche, Ambientali ed Economia Verde

Settore Ecologia e Protezione Civile

Unita' Gest. Rifiuti e Infr. Ambientali

# MODIFICA SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

(D.Lgs. 03.04.2006, n. 152)

SOC. CALCIDRATA S.p.A.

(SAMATZAI)

Determinazione Dirigenziale n. 41 del 29-03-2013

## TARIFFA IPPC

Il Responsabile della Istruttoria

(Istr. Direttivo F. Balestrino)

Il Responsabile Unico del procedimento

(Funz. Ing. M. A. Bacchi)



Ditta:	Soc. CALCIDRATA SpA			
Sede Legale				
via	via Valsugana			
Comune	Cagliari			
Sede Attività				
via				
Comune	SAMATZAI			
<b>CALCOLO TARIFFA IPPC - AIA</b>				
<b>D.M. 24/04/2008 allegato I</b>			<b>ISTRUTTORIA</b>	
$C_D$	Costo istruttoria per acquisizione e gestione della Domanda	punto 1	€	<b>2.500,00</b>
$C_{Aria}$	Costo istruttoria per componente Aria	punto 2	€	<b>12.000,00</b>
$C_{H2O}$	Costo istruttoria per comp. Acqua:	punto 3	€	
$C_{RP}$	Costo istruttoria per componente Rifiuti Pericolosi	punto 4	€	<b>2.200,00</b>
$C_{RnP}$	Costo istruttoria per componente Rifiuti Non Pericolosi	punto 4	€	<b>1.800,00</b>
$C_{CA}$	Costo istruttoria per componente Clima Acustico	punto 5	€	
$C_{RI}$	Costo istruttoria per componente tutela quantitativa Risorsa Idrica	punto 5	€	
$C_{EM}$	Costo istruttoria per componente Campi Elettromagnetici	punto 5	€	
$C_{Od}$	Costo istruttoria per componente Odori	punto 5	€	
$C_{ST}$	Costo istruttoria per componente Sicurezza del Territorio	punto 5	€	
$C_{RA}$	Costo istruttoria per componente Ripristino Ambientale (SIN Sulcis-Guspinese)	punto 5	€	
	<b>Costo istruttoria</b>		€	<b>18.500,00</b>
$C_{SGA}$	Riduzione costo per presenza Sistema di Gestione Ambientale	punto 6	€	
$C_{Dom}$	Riduzione costo per particolari forme di presentazione della Domanda	punto 6	€	<b>1.500,00</b>
	Anticipi sulle tariffe dell'istruttoria di cui all'art. 5 comma 5 del D.M. 24/04/2008		€	
	<b>Tot. Riduzione</b>		€	<b>1.500,00</b>
<b>Ti</b>	<b>Tariffa istruttoria = a: (Costo - Riduzione)</b>		€	<b>17.000,00</b>